

IL MERITO

Intercettazione su apparati BlackBerry

La decisione

Intercettazioni su apparati BlackBerry - Messaggistica c.d. "PIN to PIN" - Acquisizione - Utilizzabilità (c.p.p. artt. 727 ss., 266 ss., 254).

Le chat, come le mail e i social network, costituiscono il classico caso di flusso di comunicazioni relativo a sistemi telematici, per la cui intercettazione opera il disposto dell'art. 266-bis c.p.p. laddove invece il sequestro di cui all'art. 254-bis c.p.p. non riguarda appunto un flusso di comunicazioni (quale è quello che si realizza con le chat, anche se non contestuali) bensì dati detenuti da fornitori di servizi telematici (ad esempio su un hard disk o altro supporto informatico).

TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE RIESAME, 10 AGOSTO 2015 - STEIDL, *Relatore* - G. e altri, *imputati*.

Il commento

Chat BlackBerry: una prima pronuncia in sede di riesame cautelare che forse ha sottovalutato alcuni profili di criticità del fenomeno

Nella vicenda in esame che ruota attorno ad un traffico di stupefacenti e relativa associazione a delinquere le varie difese hanno impugnato l'ordinanza impositiva della custodia in carcere presentando plurimi motivi di riesame. Tra i vari, quelli che in questa sede ci interessa evidenziare riguardano le modalità di acquisizione del particolare compendio probatorio indiziario afferente al Capo B dell'imputazione, rappresentato dalle "chat" tra *BlackBerry* di alcuni imputati.

Nello specifico, i difensori hanno sostenuto: la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte sugli apparati *BlackBerry*, in quanto i dati identificativi dei codici PIN e dunque delle rispettive utenze sarebbero stati ottenuti da una società straniera (la "RIM Ltd Canada") senza il ricorso alla procedura della rogatoria internazionale di cui agli artt. 727 ss. c.p.p.; la inutilizzabilità dei risultati delle suddette intercettazioni, poiché l'attività di intercettazione sarebbe avvenuta su linee di rete straniere (può supporre che in realtà si intendesse fare riferimento a intercettazioni su sistemi informatici stranieri) da parte della citata società "RIM Ltd Canada", quale unico soggetto che gestisce tutti i flussi di comunicazione sui dispositivi *BlackBerry*, ancora una volta senza l'applicazione di quanto prescritto dal codice di rito in materia di rogatorie internazionali; la inutilizzabilità, infine, degli esiti delle medesime intercettazioni perchè l'applicazione della procedura *ex artt.* 266 ss. c.p.p. sarebbe da qualificarsi

come illegittima, giacchè la messaggistica c.d. “*PIN to PIN*” non potrebbe essere assimilata alle conversazioni telefoniche.

Il tribunale distrettuale ha liquidato tutti i suddetti argomenti difensivi.

Quanto alla prima eccezione, i giudici capitolini, richiamando giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 4 ottobre 2006), hanno ritenuto che la doglianza fosse infondata poiché «a parte che le intercettazioni telematiche sono state disposte direttamente sui codici PIN» in ogni caso hanno riguardato «dati, privi di “protezione”, associati a persone in quel momento sconosciute, rispetto alle quali non era dunque possibile applicare alcuna garanzia».

La seconda questione è stata risolta assimilando le intercettazioni delle comunicazioni a mezzo “chat” tra apparecchi *BlackBerry* alle ordinarie intercettazioni telefoniche e valorizzando la c.d. procedura di “instradamento”: infatti, secondo il Tribunale «esattamente come in tema di intercettazioni telefoniche (in cui non è necessario esperire la rogatoria internazionale allorché l'attività di captazione e di registrazione del flusso comunicativo avvenga in Italia e tanto sia nel caso di utenza mobile italiana in uso all'estero sia nel caso di utenza mobile straniera in uso in Italia, richiedendosi il ricorso alla rogatoria solo nell'ipotesi in cui l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni transitanti unicamente su territorio straniero; con la precisazione che ciò vale anche per le chiamate in partenza dall'estero in quanto il ricorso alla procedura dell'istradamento, ovverosia del convogliamento delle chiamate in un nodo situato in Italia, assicura che tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate venga interamente compiuta nel territorio italiano), anche nel caso delle comunicazioni *PIN TO PIN* tra *Blackberry* l'intercettazione è stata attivata (su richiesta rivolta dal PM alla *RIM Italy* con sede in Milano) soltanto ove gli apparati *Blackberry* fossero localizzati sul territorio nazionale». Tuttavia, proprio da quanto riportato in motivazione risulterebbe che le autorità inquirenti italiane abbiano comunque tentato di far disporre intercettazioni senza rogatoria anche su dispositivi in realtà mai localizzati sul nostro territorio: la società canadese (o la sua filiale italiana: il Tribunale sembrerebbe confondere i due enti, ma riteniamo che una loro precisa differenziazione sarebbe particolarmente opportuna) avrebbe opposto un salutare rifiuto, ma la circostanza certamente non aiuta a dissipare certi dubbi diffusi sull'uso indiscriminato di tali mezzi investigativi.

Peculiare e quindi di rilevante interesse è infine quella che risulterebbe un'inedita qualificazione delle “chat” ai fini del terzo motivo di riesame, che i giudici romani hanno tratto dal differente inquadramento operato dalla Cassazione (cfr. Cass., Sez. V, 14 ottobre 2009, in *Mass. Uff.*, n. 246954) in meri-

to all'estrapolazione di dati da un hard disk: «*de chat*, come le mail e i *social network*, costituiscono il classico caso di flusso di comunicazioni relativo a sistemi telematici, per la cui intercettazione opera il disposto dell'art. 266-*bis* c.p.p. laddove invece il sequestro di cui all'art. 254-*bis* c.p.p. non riguarda appunto un flusso di comunicazioni (quale è quello che si realizza con le chat, anche se non contestuali) bensì dati detenuti da fornitori di servizi telematici (ad esempio su un hard disk o altro supporto informatico)».

A prima lettura la pronuncia in esame non può che riproporre le medesime, note, problematiche già da tempo ampiamente dibattute in materia di intercettazioni telefoniche.

Infatti, *in primis* si continua ad avallare il ricorso spregiudicato all'intercettazione di “flussi comunicativi” su utenze mobili straniere senza rogatoria attraverso l'*escamotage* del solito “instradamento”. Inoltre, non convince pienamente l'argomentazione circa il primo motivo di ricorso: la lettera del codice di rito non limiterebbe l'attivazione della rogatoria internazionale a sole acquisizioni probatorie relative a soggetti già compiutamente identificati. Anzi, posto che la *ratio* dell'istituto in parola è essenzialmente quella di assicurare la correttezza e la genuinità delle prove trasmesse da autorità straniere (ma forse, più modestamente, la sola autenticità di tali autorità), il rispetto delle procedure di cui agli artt. 727 ss. c.p.p. sembrerebbe maggiormente necessario laddove il materiale probatorio richiesto afferisca ad individui ancora sconosciuti e che, proprio per tale motivo, non potrebbero ancora beneficiare di altre forme di tutele procedurali (in ogni caso non è perfettamente chiaro di quali garanzie concretamente godrebbero i soggetti già identificati rispetto a quelli invece ignoti: infatti, ove non siano previste, richieste e indi attuate particolari modalità di esecuzione delle richieste probatorie come ipotizzato al co. 5-*bis* dell'art. 727 c.p.p., il semplice esperimento della procedura di rogatoria – la quale a ben vedere interessa in primo luogo il rapporto tra autorità e sovranità dei paesi coinvolti – di per sé, come ricordato, in ultima analisi può servire esclusivamente a “certificare” la fonte estera che ha raccolto le prove); senza considerare che il Trattato di mutua assistenza in materia penale del 6 dicembre 1990 in vigore tra il Nostro Paese ed il Canada (che in base all'art. 696 c.p.p. avrebbe dovuto essere applicato nel caso di specie ove le autorità inquirenti italiane avessero optato per la rogatoria internazionale), prescrivendo all'art. 17, § 1.3. che la richiesta di assistenza debba indicare «quando possibile, l'identità e l'ubicazione della persona o delle persone oggetto dell'indagine o del procedimento», evidentemente ritiene l'identificazione dei soggetti indagati come meramente eventuale ai fini dell'operatività della procedura stessa.

Peraltro, in ragione della suddetta funzione esplicata dallo strumento rogatorio, l'acquisizione dei dati in questione al di fuori del prescritto *iter* si presta anche ad altra, più generale, obiezione: non può difatti esservi certezza sulla integrità della “catena” di custodia dei dati medesimi (cui oltretutto dovrebbero applicarsi ulteriori cautele in riferimento al tecnico decifratore quale ausiliario di polizia giudiziaria o consulente tecnico del Pubblico Ministero), cosicché la stessa autenticità del contenuto delle “chat” in oggetto potrebbe fondatamente essere posta in dubbio. Al riguardo pare opportuno segnalare anche che proprio nel 2013, anno cui si riferiscono le intercettazioni nel procedimento in parola, il governo canadese ebbe a definire il sistema “PIN to PIN” come «*the most vulnerable method of communicating on a BlackBerry*»; a ciò dovremmo poi aggiungere alcune recenti vicende (anche giudiziarie, in sede UE: cfr. CGUE, 6 ottobre 2015, C-362/14, Schrems) che gettano inevitabilmente un'ombra sinistra sulla gestione e la manipolazione di simili dati all'estero (un'ombra che invero assume contorni ancora più cupi e preoccupanti appena proviamo ad interrogarci sulla effettiva legittimazione della fantomatica «*RIM Italy con sede a Milano*» – società che ad oggi peraltro parrebbe nemmeno più esistente – ad interloquire con le autorità inquirenti sulle intercettazioni in discussione: sembrerebbe infatti lecito quantomeno dubitare della valida utilizzabilità di simili intercettazioni se gestite da un ente che nell'ambito della galassia societaria BlackBerry in realtà non era a ciò autorizzato).

Attendiamo dunque i presumibili sviluppi in sede di legittimità, rinviando ulteriori e più approfondite considerazioni al momento in cui la Suprema Corte potrà esprimersi sulle questioni che qui abbiamo menzionato.

FEDERICO ROMOLI